



**CER Appennino Ovest**

Cooperativa per un'energia pulita e condivisa

## REGOLAMENTO

della CER appennino Ovest

# 1 Finalità e portata del Regolamento

**1.A** Il presente regolamento (“Regolamento”) della CER Appennino Ovest (da ora “CERAO”) stabilisce i criteri per l’attribuzione della tariffa premio regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (“Tariffa Premio” e “Decreto”) e del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA (“Contributo Valorizzazione”; unitamente alla Tariffa Premio “Incentivi”) ricevuti dalla CERAO per effetto dell’autoconsumo dell’energia rinnovabile, prodotta da impianti di proprietà o nella disponibilità della CERAO, da parte di ciascuno dei suoi membri che hanno il punto di accesso alla rete elettrica identificato dal codice POD sotto la medesima cabina primaria (“Socio Consumatore”).

Ai fini del presente Regolamento i Soci Consumatori sono divisi tra i Soci Consumatori che non sono imprese (“Soci Consumatori Retail”) e i Soci Consumatori che sono imprese (“Soci Consumatori Imprese”). Ai fini del presente Regolamento, per “Energia Elettrica Condivisa” si intende, l’energia condivisa che determina la produzione di Incentivi.

**1.B** Ai fini del presente Regolamento, per quanto attiene al conteggio degli Incentivi, i soci consumatori/produttori (“Soci Consumatori/Produttori”) sono considerati e trattati quali Soci Consumatori, salvo quanto ad essi riconosciuto negli accordi stipulati per la messa a disposizione della CERAO dell’impianto di produzione. Sempre salvo quanto specificamente indicato negli accordi di volta in volta stipulati, i Soci Consumatori/Produttori sono soggetti agli stessi obblighi ed impegni previsti dal presente Regolamento per i Soci Consumatori.

**1.C** Il contratto di messa a disposizione dell’impianto di produzione da parte di soggetti terzi proprietari e/o produttori o di Soci Consumatori/Produttori è oggetto di separati accordi e il corrispettivo riconosciuto per la messa a disposizione dell’impianto di produzione è determinato anche sulla base dei seguenti criteri: (i) potenza dell’impianto;

(ii) costi di investimento a carico del proprietario/produttore; (iii) durata del contratto di messa a disposizione della

CER dell’impianto; (iv) misura dei vantaggi dell’autoconsumo fisico ottenuti dal proprietario/produttore; (v) quantità e continuità della messa a disposizione di energia elettrica per la condivisione nella CERAO; (vi) ripartizione dei costi di manutenzione e verifica dell’impianto messo a disposizione della CERAO. Nei limiti della normativa applicabile, il corrispettivo potrà comprendere anche l’eventuale attribuzione degli Incentivi acquisiti dalla CERAO in relazione all’autoconsumo dell’energia prodotta ai fini della condivisione da tale impianto. **1.D** Restano estranei al presente Regolamento: (i) l’autoconsumo fisico di energia elettrica da impianti di produzione e

(ii) i corrispettivi di vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa nella rete.

**1.E** L’atto di conferimento del mandato di cui al successivo Articolo 3 è effettuato contestualmente all’accordo con la CERAO che include la dichiarazione di adesione del Socio Consumatore al presente Regolamento (“Accordo”).

## 2 Principi generali

**2.A** La messa a disposizione della capacità di autoconsumo virtuale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di proprietà o nella disponibilità della CERAO ("Autoconsumo Virtuale") consente, ai sensi della normativa applicabile, la maturazione degli Incentivi e pertanto tali Incentivi possono essere oggetto di attribuzione ai Soci Consumatori, secondo le regole di cui al presente Regolamento.

**2.B** In nessun caso gli Incentivi riconosciuti ad un Socio Consumatore nell'ambito di un esercizio solare potranno eccedere il costo dell'energia elettrica pagato da tale Socio Consumatore.

**2.C** Il pagamento degli Incentivi, nei casi e alle condizioni di cui al presente Regolamento, è subordinato al fatto che il Socio Consumatore, tra l'altro, abbia accettato per iscritto il presente Regolamento, abbia adempiuto a tutti gli obblighi a suo carico previsti dal presente Regolamento e dagli altri accordi con la CERAO, non sia altrimenti inadempiente nei suoi obblighi ed impegni, anche di altra natura, nei confronti della CERAO e non risulti escluso dall'accesso agli Incentivi ai sensi della normativa applicabile.

**2.D** Il Socio Consumatore prende atto e accetta che gli Incentivi che siano il risultato del suo Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla CERAO e gli siano riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

**2.E** In caso di pluralità di configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestite dalla CERAO, i costi generali della CERAO sono attribuiti in quote uguali a ciascuna configurazione.

## 3 Conferimento di mandato alla CERAO e altri obblighi del Socio Consumatore

**3.A** Il Socio Consumatore aderisce al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE

per il tramite della CERAO e conferisce, a tal fine, pieno mandato alla CERAO (con facoltà della CERAO di attribuire un sub-mandato ad un terzo) o, su indicazione della CERAO, direttamente al terzo individuato dalla CERAO, che assume il ruolo di referente ("Referente") nei confronti del GSE e di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la CERAO può variare, di tempo in tempo, il referente o il terzo cui sia conferito il mandato o il sub-mandato: il Socio Consumatore si impegna, ove necessario, ad aggiornare tempestivamente le sue dichiarazioni e il mandato conferito

**3.B** Il Socio Consumatore per la finalità di cui al precedente punto 1 si impegna a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CERAO al fine di consentire la maturazione di Incentivi.

**3.C** Per effetto del mandato conferito, il Socio Consumatore autorizza espressamente la CERAO ad operare per conto del Socio Consumatore anche al fine di: a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare degli Incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa e a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine; b) comunicare il nominativo del Socio Consumatore, unitamente a quello di tutti gli altri Soci Consumatori aderenti alla CERAO, al GSE e ad ogni altra autorità competente con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE e da tali autorità competenti (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza del Socio Consumatore, il codice POD) per la finalità di poter beneficiare degli Incentivi;

c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere agli Incentivi; e) incassare dal GSE gli Incentivi;

f) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) anche in ordine all'appartenenza al perimetro della cabina primaria ovvero ai dati di consumo.

**3.D** Il Socio Consumatore, nell'aderire al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CERAO, dichiara di rinunciare al diritto di richiedere alla società di vendita di energia elettrica con cui ha in corso il contratto di somministrazione di energia elettrica lo scorporo in bolletta degli Incentivi.

## 4 Impegni della CERAO

**4.A** La CERAO si impegna a stipulare il contratto con il GSE (“Contratto GSE”) necessario per l’attribuzione degli Incentivi e, ove già stipulato, a inserire il Socio Consumatore tra i clienti finali che contribuiscono all’autoconsumo dell’Energia Elettrica Condivisa di cui al Contratto GSE nonché, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il Contratto GSE e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall’ingresso o dall’uscita dalla CERAO di altri Soci Consumatori. Resta impregiudicata la facoltà della CERAO di interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno tre mesi ai Soci Consumatori, quanto siano venute meno le condizioni che garantiscono l’economicità della sua attività, per la perdita della disponibilità di parte o tutti gli impianti di produzione o per qualsiasi altra ragione.

**4.B** La CERAO si impegna altresì a porre in essere quanto necessario per consentire la maturazione di Incentivi, fermo che non può garantire la loro maturazione.

**4.C** La CERAO ove possibile, sulla base delle informazioni sui dati storici dei consumi e della produzione di energia elettrica immessa in rete, informerà i Soci Consumatori degli orari che possono consentire una massimizzazione della maturazione degli Incentivi.

**4.D** Ai fini di quanto previsto nei successivi articoli 5,6, 7, 8 e 9 la CERAO redigerà una contabilità separata.

# 5 La Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale

**5.A** Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore, per ogni anno, all'Autoconsumo Virtuale dell'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione ("Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale").

**5.B** Ai fini del calcolo si utilizzano le definizioni di seguito indicate da intendersi riferite all'Energia Elettrica

Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione.

"Autoconsumo Singolo Annuale: la somma, per ciascun Socio Consumatore, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore nel periodo annuale;

"Autoconsumo Singolo di Periodo": il Consumo Singolo di Periodo che ha effettivamente prodotto Incentivi, calcolato come indicato nei successivi paragrafi 3 e 4 del presente Articolo;

"Consumo Collettivo di Periodo": il complessivo consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Consumo Singolo di Periodo": il consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante; "Energia Elettrica Condivisa Annuale": la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo per tutti i Periodi di Tempo Rilevante ricompresi in un anno;

"Energia Elettrica Condivisa di Periodo": l'energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale complessivamente autoconsumata dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra (i) l'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della CERAO e immessa nella rete pubblica e (ii) l'energia oggetto di autoconsumo;

"Periodo di Tempo Rilevante": ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione degli Incentivi a favore della CERAO sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della CERAO;

"Produzione di Energia Elettrica di Periodo": l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CERAO nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Contributi Valorizzazione.

**5.C** Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale al Consumo Collettivo di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo corrisponderà, per ciascun Socio Consumatore, al suo Consumo Singolo di Periodo.

**5.D** Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, il Consumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore sarà pari ad un ammontare di energia autoconsumata così calcolato:

$$EC_p \cdot \frac{CS_p}{CC_p}$$

dove:

$EC_p$  = energia elettrica condivisa nel periodo;

$EC_p$  = consumo singolo del periodo del socio consumatore;

$CC_p$  = consumo collettivo del periodo.

**5.E** La Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale per ciascuno Socio Consumatore sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore, l'Autoconsumo Singolo Annuale per l'Energia Elettrica Condivisa Annuale e moltiplicando per cento.

## 6 La Percentuale Autoconsumo Singolo riferita all'Energia Condivisa non Eccedentaria

**6.A** Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore all'Autoconsumo Virtuale della CERAO alla sola porzione di Energia Condivisa Non Eccedentaria ("Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Non Eccedentaria). Le definizioni di cui al presente articolo devono intendersi come riferite all'energia Elettrica

Condivisa rilevante per il riconoscimento della Tariffa Premio.

**6.B** L'"Energia Elettrica Condivisa Non Eccedentaria" è la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo di tutti i Soci Consumatori fino al raggiungimento delle percentuali massime indicate dall'art. 3, comma 3 lettera g) e dall'Allegato 1 del Decreto rispetto all'Energia Elettrica Condivisa Annuale (il momento di raggiungimento di tali percentuali massime è indicato come "Data Limite")

**6.C** Le modalità di calcolo sono le medesime modalità del precedente articolo 5, commi 3 e 4 assumendo come riferimento i valori non dell'intero anno, ma solo fino al momento del raggiungimento dell'ammontare massimo possibile di Energia Condivisa Non Eccedentaria, e quindi assumendo i seguenti valori e definizioni: "Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Non Eccedentaria": la somma, per ciascun Socio Consumatore, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore nel corso dell'anno sino alla Data Limite; "Autoconsumo Singolo di Periodo": il Consumo Singolo di Periodo che ha effettivamente prodotto Incentivi effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante, calcolato come indicato nei successivi paragrafi 3 e 4 del presente Articolo; "Consumo Collettivo di Periodo": il complessivo consumo di energia elettrica effettuato dai Soci

Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante; "Consumo Singolo di Periodo": il consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante; "Energia Elettrica Condivisa di Periodo": il complessivo autoconsumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra (i) l'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della CERAO e immessa nella rete pubblica e (ii) l'energia oggetto di autoconsumo; "Periodo di Tempo Rilevante": ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione degli Incentivi a favore della CERAO sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della CERAO;

"Produzione di Energia Elettrica di Periodo": l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CERAO nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Tariffa Premio.

**6.D** La Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Non Eccedentaria per ciascuno Socio Consumatore sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore, l'Autoconsumo Singolo Energia Elettrica Non Eccedentaria per l'Energia Elettrica Condivisa Non Eccedentaria e moltiplicando per cento.

# 7 La Percentuale Autoconsumo Singolo Retail riferita all'Energia Condivisa Eccedentaria

**7.A** Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore Retail all'Autoconsumo Virtuale della CERAO alla sola porzione di Energia Condivisa Eccedentaria ("Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Eccedentaria). Le definizioni di cui al presente articolo devono intendersi come riferite all'energia Elettrica Condivisa rilevante per il riconoscimento della Tariffa Premio.

**7.B** L'"Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria" è la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo di tutti i Soci Consumatori dopo la Data Limite. L'"Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria Retail" è la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo di tutti i Soci Consumatori Retail dopo la Data Limite.

**7.C** Le modalità di calcolo sono le medesime modalità dell'art. 5, commi 3 e 4 assumendo come riferimento la sola Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria che risulta dalla somma dell'Autoconsumo virtuale dei soli Soci Consumatori Retail e quindi assumendo i seguenti valori e definizioni:

"Autoconsumo Singolo Retail Energia Elettrica Eccedentaria": la somma, per ciascun Socio Consumatore Retail, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore Retail nel corso dell'anno dopo la Data Limite; "Autoconsumo Singolo Retail di Periodo": l'Autoconsumo Virtuale di energia elettrica che ha effettivamente prodotto Incentivi effettuato da ciascun Socio Consumatore Retail nel Periodo di Tempo Rilevante, calcolato come indicato nei successivi paragrafi 3 e 4 del presente Articolo;

"Consumo Collettivo Retail di Periodo": il complessivo consumo di energia elettrica effettuato dai Soci Consumatori Retail nel Periodo di Tempo Rilevante; "Consumo Singolo Retail di Periodo": il consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato

da ciascun Socio Consumatore Retail nel Periodo di Tempo Rilevante; "Energia Elettrica Condivisa di Periodo": il complessivo autoconsumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra (i) l'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della CERAO e immessa nella rete pubblica e (ii) l'energia oggetto di autoconsumo; "Periodo di Tempo Rilevante": ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione degli Incentivi a favore della CERAO sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della CERAO;

"Produzione di Energia Elettrica di Periodo": l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CERAO nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Tariffa Premio.

**7.D** Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale al Consumo Collettivo Retail di Periodo, l'Autoconsumo Singolo Retail di Periodo corrisponderà, per ciascun Socio Consumatore Retail, al suo Consumo Singolo Retail di Periodo. **7.E** Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, il Consumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Perio-

do, l'Autoconsumo Singolo Retail di Periodo di ciascun Socio Consumatore Retail sarà pari per ciascun Socio Consumatore Retail ad un ammontare di energia autoconsumata così calcolato:

$$EC_p \cdot \frac{CSr_p}{CCr_p}$$

dove:

$EC_p$  = Energia elettrica condivisa del periodo;

$CSr_p$  = Energia consumata dal socio retail nel periodo;

$CCr_p$  = Consumo collettivo retail del periodo.

**7.F** La Percentuale Autoconsumo Singolo Energia Eccedentaria per ciascuno Socio Consumatore Retail sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore Retail, l'Autoconsumo Singolo Retail Energia Elettrica Eccedentaria per l'Energia Elettrica Condivisa Eccedentaria Retail e moltiplicando per cento.

## 8 Attribuzione dei Contributi Valorizzazione

**8.A** Il Socio Consumatore prende atto e accetta che i Contributi Valorizzazione che siano il risultato del suo Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla CERA0 e gli siano riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

**8.B** Tutti i Contributi Valorizzazione maturati e percepiti dal GSE in forza dell'Autoconsumo Virtuale sono separatamente attribuiti ad uno specifico basket contabile denominato "Basket Contributo

Valorizzazione". Dal Basket Contributo Valorizzazione vengono detratti quegli importi eventualmente riconosciuti ai produttori che abbiano messo a disposizione della CERA0 gli impianti di produzione. L'importo residuo ("Basket Contributo Valorizzazione Disponibile") è interamente distribuito a tutti i Soci Consumatori secondo quanto indicato al paragrafo successivo del presente Articolo.

**8.C** A ciascun Socio Consumatore, entro il 31 luglio dell'esercizio solare successivo a quello in cui è stato realizzato l'Autoconsumo Virtuale, spetterà il pagamento di una percentuale del Basket Contributo Valorizzazione Disponibile pari alla Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale.

# 9 Attribuzione della Tariffa Premio

Gli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e destinati alla CERA0 saranno suddivisi dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A) secondo i seguenti criteri:

## 1. **Esigenze amministrative**

Una parte degli incentivi sarà riservata alla copertura dei costi amministrativi della CER, con particolare attenzione ai costi fissi di gestione.

## 2. **Investimenti in nuove fonti rinnovabili**

Una quota sarà destinata a investimenti in conto capitale per ampliare e diversificare le fonti energetiche rinnovabili (es. eolico, idroelettrico, biomasse). Questo permetterà di aumentare la disponibilità di energia, anche durante le ore serali o in condizioni meteorologiche sfavorevoli alla produzione da fotovoltaico.

## 3. **Attività sociali e contrasto alla povertà energetica**

Una parte degli incentivi, stabilita dal C.d.A sulla base del bilancio annuale della CER, sarà destinata a opere e attività sociali, con un'attenzione particolare a progetti di solidarietà volti a mitigare la povertà energetica.

## 4. **Ripartizione tra i soci**

Una volta soddisfatte le priorità sopra elencate, il C.d.A deciderà, alla fine di ogni esercizio economico e sulla base delle disponibilità di bilancio, la percentuale degli incentivi da distribuire tra i soci (produttori e consumatori).

## 5. **Contributo socio prosumer o producer**

Essendo la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CERA0) condizione necessaria per poter candidarsi ad accedere al contributo a fondo perduto del 40% previsto dal bando PNRR, i soci che partecipano a questo bando per la realizzazione di un impianto di nuova costruzione dovranno restituire alla CERA0 le spese sostenute per la presentazione della domanda. Solo nel caso in cui il contributo venga effettivamente concesso, il socio riconoscerà alla CERA0 una percentuale sull'importo del contributo stesso, la quale sarà definita separatamente nel contratto di messa a disposizione, come previsto dall'articolo 1, punto 1.C del regolamento.

### 9.0.1 **Tempistiche di liquidazione**

Le competenze spettanti ai soci saranno liquidate entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci e, in ogni caso, non oltre il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio dell'anno precedente.

### 9.0.2 **Periodicità della distribuzione**

#### **Primo anno di attività:**

Gli incentivi saranno distribuiti con cadenza annuale.

#### **Anni successivi:**

In base alla disponibilità di liquidità e in osservanza del principio di prudenza, gli incentivi potranno essere distribuiti anche semestralmente. Resta comunque previsto il conguaglio finale a fine esercizio, secondo le tempistiche sopra indicate.

# 10 Determinazione della sussistenza o meno dell'Equilibrio Economico

**10.A** Ogni anno, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio, il Consiglio di Amministrazione determina la sussistenza dell'Equilibrio Economico, secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale; si ha Equilibrio Economico quando i ricavi della CER sono almeno pari o eccedono i costi della CER. Nel caso in cui vi siano costi non coperti, si provvederà a ridurre le incentivazioni, al fine di mantenere i conti di esercizio in equilibrio.

# 11 Pagamento degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori

**11.A** I pagamenti degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori vengono effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della CERAO da parte dell'assemblea e, comunque, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo a quello in cui sono maturati.

**11.B** In ogni caso il pagamento avviene limitatamente all'ammontare degli Incentivi che siano stati effettivamente versati alla CERAO dal GSE. Per la quota non versata dal GSE la CERAO provvederà al pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento effettivo dal GSE. In nessun caso la CERAO anticipa al Socio Consumatore Incentivi che, ancorché maturati, non siano ancora stati effettivamente versati dal GSE alla CERAO.

**11.C** Il Socio Consumatore è consapevole e accetta che la CERAO sia, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i consumatori che abbiano il punto di connessione alla rete elettrico identificato dal codice POD nell'ambito della zona di mercato ove si trovano gli impianti di produzione e, in particolare, aperto ai consumatori che hanno il proprio punto di connessione alla rete identificato dal codice POD nell'ambito del perimetro della cabina primaria di aggregazione, ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione agli Incentivi possa ridursi per effetto dell'adesione di altri soggetti.

**11.D** Il Socio Consumatore è consapevole e accetta che la CERAO possa effettuare, sulla base di ragionevoli previsioni e di un adeguato piano finanziario, investimenti per la realizzazione di nuovi impianti, con conseguenti costi anche finanziari per la CERAO, e che la CERAO possa effettuare interventi di carattere sociale e benefico nei limiti di quanto stabilito dallo statuto e dai competenti organi sociali della CERAO. In particolare, il Socio Consumatore accetta che tali scelte di investimento e di intervento sociale possano incidere sui costi della CERAO e pertanto sulla quantità dei Contributi ripartiti, in particolare con riferimento alla Quota Disponibile.

## 12 Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore

**12.A** Il Socio Consumatore si impegna a mettere a disposizione della CERAO tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi e alle relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo del Socio Consumatore all'energia elettrica condivisa per l'Autoconsumo Virtuale. Il Socio Consumatore si impegna altresì a trasmettere alla CERAO tutti i dati inerenti al proprio impianto elettrico (tra cui in via esemplificativa: titolarità dei contratti di fornitura elettrica, numero del POD, caratteristiche dell'impianto elettrico, natura dell'utenza, ecc.) che siano necessari per incentivare e valorizzare l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo Virtuale e per perseguire le finalità di autoconsumo proprie della CERAO e, più in generale, le finalità della CERAO. Inoltre, il Socio Consumatore si impegna a consentire tutte le verifiche e i controlli sui propri contatori e impianti richiesti dal GSE o dall'autorità competente. La violazione degli impegni previsti dal presente articolo legittima la risoluzione da parte della CERAO dell'Accordo con il Socio Consumatore.

**12.B** Il Socio Consumatore, all'atto dell'adesione al Regolamento, deve dichiarare e garantire, tra l'altro, quanto segue: a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;

b) di essere un consumatore finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile; c) che tutte le informazioni e i dati conferiti e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

**12.C** Il Socio Consumatore si impegna ad informare immediatamente la CERAO di qualsiasi variazione rilevante, quale ad esempio la cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o la modifica del POD.

# 13 Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori

**13.A** L'Accordo della CERAO con i Soci Consumatori ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto di tutti i Soci Consumatori.

**13.B** Il Socio Consumatore può in ogni momento recedere dall'Accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CERAO. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di ricezione da parte della CERAO della comunicazione di recesso.

**13.C** La CERAO può recedere dall'accordo con il Socio Consumatore solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto con il GSE. Resta ferma la possibilità della CERAO di risolvere l'Accordo per il caso di inadempimenti del Socio all'Accordo o ai suoi obblighi quale socio tra cui, in via esemplificativa:

- a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica;
- c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
- d) adozione di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CERAO;
- e) altre gravi violazioni degli obblighi verso la CERAO.

**13.D** L'Accordo tra Socio Consumatore e CERAO cesserà altresì anche nei seguenti casi:

- a) cessazione della titolarità da parte del Socio Consumatore del punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Socio Consumatore di un altro punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CERAO;
- b) perdita da parte del Socio Consumatore della qualifica di socio della CERAO per recesso o, ove consentito dallo statuto, per esclusione.

# 14 Effetti della cessazione dell'Accordo

**14.A** In ogni caso di cessazione dell'accordo tra Socio Consumatore e CERA0, la CERA0 comunica al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.

**14.B** Il Socio Consumatore avrà comunque diritto ai pagamenti conseguenti al suo Autoconsumo Virtuale fino al momento della cessazione dell'Accordo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, fermo il diritto della CERA0 di trattenere tutti i pagamenti dovuti dal Socio Consumatore alla CERA0.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Il criterio adottato nel modello di regolamento all'art. 5 per accertare l'Autoconsumo Singolo di Periodo

Effettivo nel caso in cui l'Autoconsumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo è proporzionale. È possibile, come indicato nella Guida, anche un criterio progressivo non proporzionale, che potrebbe essere così delineato: [quarto paragrafo alternativo dell'art. 5]

Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, l'Energia Elettrica Condivisa di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore è calcolato nel modo seguente:

-si verifica se sia possibile attribuire a ciascuno Socio Consumatore che ha effettuato un Consumo Singolo di Periodo il minimo Consumo Singolo di Periodo ("Consumo Singolo Minimo di Periodo");

-qualora tale attribuzione non sia possibile poiché in questo modo si supererebbe il valore dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo, si attribuisce un medesimo valore di Autoconsumo Singolo di Periodo a ciascun Socio Consumatore pari all'Energia Elettrica Condivisa di Periodo divisa per il numero di Soci Consumatori che hanno effettuato un Consumo Singolo di Periodo.

Nel caso in cui, invece, tale attribuzione sia possibile senza superare l'Energia Elettrica Condivisa di Periodo, a ciascun Socio Consumatore che ha effettuato un Consumo Singolo di Periodo viene attribuito, quale Autoconsumo Singolo di Periodo un valore pari al Consumo Singolo Minimo di Periodo;

-la parte residua dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo eventualmente non ancora attribuita ("Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo") viene, a sua volta, attribuita nel modo seguente: si determina quale sia l'importo di Consumo Singolo di Periodo risultante dalla differenza tra il secondo minimo Consumo Singolo di Periodo e il Consumo Singolo Minimo di Periodo ("Delta Consumo Singolo"). Si verifica se sia possibile attribuire a ciascuno Socio Consumatore che abbia effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al Consumo Singolo Minimo di Periodo il Delta Consumo Singolo.

Qualora tale attribuzione non sia possibile poiché in questo modo si supererebbe il valore del Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo, si attribuisce, al fine di determinare il loro Autoconsumo Singolo di Periodo, il Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo in modo uguale a tutti i Soci Consumatori che hanno effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al Consumo Singolo Minimo di Periodo. Nel caso invece in cui tale attribuzione sia possibile senza superare il Delta Energia Elettrica Condivisa di Periodo, a ciascun Socio Consumatore che ha effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al Consumo Singolo Minimo di Periodo viene attribuito, al fine di determinare il suo Autoconsumo Singolo di Periodo, il Delta Consumo Singolo. Nel caso in cui residui ancora una porzione di Energia Elettrica Condivisa di Periodo non ancora attribuita si ripeterà la procedura fino all'effettiva attribuzione dell'intero Energia Elettrica Condivisa di Periodo ai Soci Consumatori che hanno effettuato un Consumo Singolo di Periodo superiore al secondo minimo Consumo Singolo di Periodo.